

Statuti dell'associazione SERUM-DEPOT SVIZZERA

Articolo 1 Nome, sedile

Serum-Depot Schweiz, di seguito denominata associazione, è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice delle obbligazioni svizzero con sede a Münsterlingen. In questi statuti, tutte le formulazioni maschili si applicano anche al genere femminile.

Articolo 2 Finalità e obiettivo

1. Lo scopo dell'associazione è l'approvvigionamento, l'immagazzinamento e la fornitura congiunta di antiveleno per il trattamento dei morsi di serpenti velenosi per garantire la sicurezza dei membri.
2. L'associazione è politicamente e religiosamente neutrale.
3. L'associazione è senza scopo di lucro e non mira a realizzare un profitto.
4. L'associazione può cooperare con altre associazioni e istituzioni allo scopo di pubblicizzare e acquistare antiveleno.
5. L'antiveleno è conservato all'ospedale cantonale di Münsterlingen. L'associazione può allestire e amministrare/gestire altri luoghi di deposito se necessario.
6. Gli operatori dei siti di stoccaggio sono responsabili della corretta conservazione e consegna degli agenti di antiveleno in conformità con i requisiti legali applicabili.

Articoli 3 Anno fiscale

L'anno finanziario dell'associazione è l'anno civile.

Articolo 4 Accessione

1. L'associazione è composta da membri attivi, membri onorari e donatori.
2. Qualsiasi persona fisica che abbia raggiunto l'età di 16 anni può diventare membro. Le persone che non hanno ancora compiuto 18 anni devono ottenere il consenso dei loro genitori o tutori legali.
3. I membri onorari sono persone fisiche che godono di tutti i diritti e doveri di un membro attivo, ma non pagano le quote associative. Sono eletti dall'Assemblea Generale su richiesta del Comitato.
4. I membri donatori sono persone fisiche e giuridiche che non partecipano attivamente alla vita dell'associazione. Pagano una quota di sponsorizzazione, ma non hanno diritto di voto.
5. Le appartenenze familiari sono possibili per le persone che vivono nella stessa famiglia.
6. Le istituzioni pubbliche come gli zoo/parchi zoologici possono unirsi al deposito di siero dopo l'esame della loro domanda da parte del comitato (quota annuale fissa come indicato in allegato), l'adesione collettiva per associazioni/gruppi non è possibile.

7. Iscrizione

Le persone interessate possono unirsi all'associazione in qualsiasi momento con l'accordo del Comitato. I membri attivi devono pagare la quota d'ingresso e l'abbonamento annuale. L'intero importo è richiesto. Si può essere eletti solo l'anno successivo.

8. Membri residenti all'estero

Le persone che non risiedono in Svizzera possono aderire all'associazione se possono dimostrare che l'antiveleno usato dopo un morso accidentale è rimborsato all'associazione da un'assicurazione.

9. Fine dell'adesione

L'adesione termina con una notifica scritta di cessazione, morte o esclusione di un membro da parte del Comitato e/o dell'Assemblea Generale. Il ritiro è possibile in qualsiasi momento. Non c'è diritto al rimborso delle quote associative già pagate.

10. Esclusione

I membri che non rispettano i loro obblighi verso l'associazione o che causano danni all'associazione possono essere esclusi dal Comitato e/o dall'Assemblea Generale. Se le quote associative non vengono pagate alla data di scadenza, il membro può essere espulso dopo un solo sollecito scritto da parte del Comitato. Il membro escluso può appellarsi contro la decisione per iscritto entro 30 giorni e chiedere una decisione dell'Assemblea Generale. I diritti del membro interessato sono quindi sospesi fino alla decisione dell'Assemblea Generale. La decisione dell'Assemblea Generale è definitiva.

Articolo 5 Diritti e obblighi

1. Diritti

I membri hanno il diritto di partecipare a tutte le manifestazioni con un seggio e diritto di voto e di utilizzare le attrezzature dell'associazione in conformità con gli statuti.

2. Obblighi

Tutti i membri sono obbligati a proteggere gli interessi dell'associazione, a rispettare gli statuti, i regolamenti e le direttive degli organi e a pagare la quota associativa annuale. I membri onorari sono esclusi dal pagamento della quota associativa.

3. Conflitti

In caso di controversia tra i membri, nell'ambito dell'oggetto sociale dell'associazione, la convocazione di una riunione straordinaria può essere richiesta al Comitato.

4. Forma giuridica

Il tribunale competente per le controversie tra i membri e l'associazione è il tribunale distrettuale di Frauenfeld.

Articolo 6 Finanziamento

1. L'associazione è finanziata da quote associative, quote di sponsorizzazione e donazioni. Inoltre, ogni nuovo membro è tenuto a pagare una quota d'ingresso.

2. Le quote associative e la tassa d'ingresso sono stabilite dall'assemblea generale.

3. Le quote associative devono essere pagate entro e non oltre 30 giorni dall'assemblea generale annuale.
4. Per i nuovi membri che aderiscono tra il 1° luglio e il 31 dicembre, la quota associativa è ridotta della metà. La tassa d'ingresso rimane invariata.

Articolo 7 Responsabilità civile

1. L'associazione è responsabile solo del proprio patrimonio. La responsabilità personale dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei membri per gli obblighi dell'associazione è esclusa.
2. L'associazione non è responsabile di incidenti, danni materiali e reclami di responsabilità contro membri e terzi. I membri devono assicurarsi di conseguenza.
3. L'associazione, il Consiglio di Amministrazione e i membri non possono essere ritenuti responsabili dell'indisponibilità di un antiveleno o dell'impossibilità di consegnarlo per qualsiasi motivo, anche se è sulla lista degli antiveneni dell'associazione. Poiché il rifornimento può richiedere molto tempo, ci possono essere delle lacune nelle scorte.
4. L'associazione, il Comitato esecutivo e i membri non sono responsabili del fallimento di un trattamento anti-veleno. Inoltre, l'associazione esclude ogni rivendicazione di responsabilità, mettendo in dubbio i dati di efficacia dell'antiveleno nelle sue pubblicazioni. Solo le informazioni tecniche dell'antiveleno sono valide. Il medico curante è responsabile dell'uso dell'antiveleno.

Articolo 8 Corpi

Gli organi dell'associazione sono l'Assemblea generale, il Comitato e i revisori.

Articolo 9 Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale ordinaria è l'organo supremo dell'associazione. Ha luogo ogni anno nel primo trimestre dell'anno.
2. L'Assemblea Generale annuale è convocata dal Comitato. I membri sono avvisati per iscritto almeno 30 giorni prima della riunione con un annuncio dell'ordine del giorno.
3. Un'Assemblea Generale straordinaria può essere convocata su richiesta scritta dell'Assemblea stessa, del Comitato o di un quinto dei membri. Deve essere convocata con almeno 14 giorni di anticipo, indicando i punti all'ordine del giorno e le mozioni.
4. Ogni membro attivo e onorario ha un voto all'Assemblea Generale. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità, la mozione si considera respinta. Nel caso di un'elezione, è richiesta la maggioranza assoluta dei membri presenti; nel caso di un secondo scrutinio, è sufficiente la maggioranza semplice. Questi statuti possono essere modificati solo se tre quarti dei membri presenti accettano la modifica proposta.
5. Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso solo da una maggioranza semplice in un'Assemblea Generale convocata per questo scopo e solo in presenza di tre quarti dei membri. Se meno di tre quarti di tutti i membri sono presenti, una seconda riunione deve essere

convocata entro un mese. In questa seconda riunione, l'associazione può anche essere sciolta se sono presenti meno di tre quarti dei membri. La risoluzione di sciogliere l'associazione deve essere registrata nel verbale e firmata dal presidente della riunione. I beni dell'associazione saranno messi a disposizione dei rettili una volta che tutte le responsabilità di un'associazione attiva siano state coperte.

6. L'Assemblea Generale ha i seguenti compiti e poteri
 - Approvazione del verbale della precedente Assemblea Generale annuale
 - Approvazione del rapporto annuale
 - Approvazione dei conti annuali dopo aver letto la relazione del revisore
 - Approvazione delle azioni del consiglio di amministrazione
 - Approvazione di qualsiasi modifica delle quote associative
 - Approvazione di qualsiasi modifica dello statuto
 - Elezione dei membri del Comitato
 - Selezione del revisore
 - Discussione e adozione di risoluzioni su proposte del Consiglio di amministrazione e dei suoi membri
7. Le mozioni per l'assemblea generale annuale devono essere presentate per iscritto al presidente non più tardi di 14 giorni prima della riunione.

Articolo 10 Comitato direttivo

1. Il Comitato è l'organo di governo dell'associazione. Rappresenta l'associazione all'esterno ed è responsabile nei confronti dell'Assemblea Generale. È composto da un presidente, un tesoriere e fino a cinque altri membri del consiglio.
2. I membri del Comitato sono eletti dall'Assemblea Generale per un periodo di due anni. La rielezione è possibile. I membri del comitato devono essere residenti in Svizzera. In caso di dimissioni di un membro del Comitato, il Comitato ha il diritto di nominare un nuovo membro fino alla prossima Assemblea Generale.
3. Il presidente è autorizzato ad agire e concludere contratti con partner commerciali, autorità e istituzioni. Egli firmerà individualmente. Ha il diritto di inviare una lista di membri a tutti i membri e può informare le autorità di qualsiasi cambiamento che riguarda i membri. Egli invia anche i conti annuali a tutti i membri. Ha la possibilità di autorizzare un terzo ad agire in un'attività commerciale.
4. Il tesoriere prepara i conti annuali, controlla e conferma la ricezione puntuale delle quote associative, paga le fatture ed è responsabile del processo di sollecito e raccolta. E' l'unico firmatario in materia finanziaria. Può delegare la preparazione dei conti annuali a una terza persona.
5. Gli altri membri del Comitato sono autogestiti. Funzionano come vicepresidente, attuario, traduttore e valutatore.

6. Il Comitato si riunisce ogni volta che è necessario. Le risoluzioni adottate devono essere registrate per iscritto in una lista di risoluzioni continuamente aggiornata. Le decisioni prese per iscritto devono anche essere registrate nella lista delle risoluzioni.
7. Il Comitato determina l'antiveleno da acquistare.

Articolo 11 Revisori contabili

1. L'Assemblea Generale elegge un revisore e un vice revisore per un mandato di un anno. Non è necessario che il revisore sia un membro dell'associazione. Il mandato può essere rinnovato.
2. Il revisore controlla i conti annuali e i conti dell'associazione. Riferisce all'Assemblea Generale. Presenta la richiesta di approvazione dei conti annuali.

Articolo 12 Clausola finale

Le risoluzioni precedenti che contraddicono questi statuti sono abrogate.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea Generale il 17 marzo 2018. Entra in vigore immediatamente.

Aarburg, 17 marzo 2018

Michel Lüscher
(Presidente)

René Fahrni
(Tresoriere)